



Newsletter

#03 2021

Novità del mondo fiscale
e servizi fiduciari

LA NUOVA “LISTA DUBAI” – OPZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I CONTRIBUENTI ITALIANI.

L'Amministrazione fiscale italiana riceverà dal Fisco tedesco la “lista Dubai” ovvero la lista di società di capitali, enti commerciali, società di persone e persone che hanno beni e relazioni bancarie negli Emirati Arabi Uniti. Il Comando generale della Guardia di Finanza italiana ha già dettato la linea d'azione ai reparti operativi. Tutti coloro che non hanno ancora regolarizzato la propria posizione possono farlo entro la prima notifica dell'atto di accertamento, da parte dell'Amministrazione fiscale italiana, mediante l'istituto del Ravvedimento Operoso il quale può portare importanti vantaggi in termini di sanzioni.

PM Group, grazie alla notevole esperienza acquisita in merito alla regolarizzazione di capitali, è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e, a fornire consulenza sul tema in oggetto.



LA NUOVA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Con la nuova legge sulla protezione dei dati, LPD, il 25 settembre 2020 la Svizzera si è adeguata all'Europa e al suo GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Il GDPR, entrato in vigore all'interno dell'Unione Europea, disciplina la tematica del trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche autorità, di imprese e privati.

La principale modifica rispetto al passato riguarda la necessità di stabilire una comunicazione chiara e completa sul trattamento dei dati e l'attuazione di tutte le precauzioni per evitare violazioni.

La normativa svizzera identifica un alto rischio nella profilazione laddove il trattamento di dati personali coinvolga la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. L'attività di profilazione deve rispettare rigorosamente i principi di liceità, buona fede, necessità e proporzionalità ed è necessario l'espresso consenso degli interessati quando la profilazione è definibile ad alto rischio.

La distinzione tra profilazione semplice e profilazione ad alto rischio è ancora controversa e difficile da delimitare, ci si augura che i lavori di revisione dell'ordinanza OLPD, ancora in corso, chiariscano le zone d'ombra.

Le aziende, anche se estere e prive di sedi in Svizzera che periodicamente offrono beni o servizi ed effettuano trattamento di dati di cittadini svizzeri sono tenute ad attenersi a quanto stabilito dalla LPD... pena severe sanzioni!

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed, in applicazione dei modelli necessari, fornirvi consulenza sul tema in oggetto.

Carlo Castellano - castellano@fiduciariafontana.ch



A.I.R.E.: COSA C'È DI IMPORTANTE DA SAPERE

L'AIRE è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. In tale archivio sono contenuti tutti i dati relativi ai cittadini italiani che, per differenti motivi, si trovano a risiedere fuori dal territorio italiano per un periodo superiore ai 12 mesi.

Chi deve iscriversi all'AIRE

- I cittadini che si spostano in modo stabile e duraturo in Svizzera per un periodo almeno superiore a 12 mesi. Non è necessario iscriversi se tale trasferimento è temporaneo ed il centro di interessi permane in Italia;
- I cittadini che, indirettamente, hanno posto il proprio centro di interessi in Svizzera perché nati in territorio elvetico ma con cittadinanza italiana;
- I cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana ma vivono stabilmente in Svizzera.

Quando iscriversi all'AIRE

- La Legge stabilisce che ogni soggetto che si trasferisce dall'Italia alla Svizzera deve notificare il proprio trasferimento entro 90 giorni dalla data dell'espatrio.

Perché iscriversi all'AIRE

L'iscrizione all'AIRE concede la possibilità di:

- Votare per corrispondenza sia per le elezioni politiche e i referendum;
- Ottenere il rilascio o il rinnovo di certificazioni, documenti di identità, passaporto direttamente dall'estero tra cui:
 - Certificato di cittadinanza riferito alla data di iscrizione all'AIRE;
 - Il certificato di stato libero;
 - Il certificato di residenza;
 - Certificato di stato di famiglia;
 - Carta d'identità;
 - Godimento dei diritti politici;

- Certificato di esistenza in vita;
- Ottenere il **rilascio del nulla osta per il matrimonio**;
- Evitare, per i ragazzi minorenni, il dovere di iscriversi alle **scuole dell'obbligo italiane**;
- Richiedere il rimborso dell'IVA pagata sulle merci che hai acquistato in Italia.

Come iscriversi all'AIRE in Svizzera

Per l'iscrizione all'AIRE è necessario registrarsi al sito <https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco> ed inviare in formato PDF i seguenti documenti:

- Modulo "Dichiarazione sostitutiva - modulo d'iscrizione all'AIRE" fornito dal portale;
- Documento d'identità di ogni componente del nucleo familiare (se carta d'identità: fronte e retro, se passaporto le pagine contenenti foto, dati anagrafici, residenza, firma e autorità rilasciante);
- Permesso di soggiorno rilasciato dall'Ufficio Regionale degli Stranieri (fronte e retro) di ogni componente del nucleo familiare. Certificato di domicilio attestante la data di arrivo, la provenienza e la composizione del nucleo familiare;

Le richieste presentate tramite il portale potranno essere consultate dal richiedente accedendo con la propria utenza e password. Nel caso in cui vi siano richiedenti impossibilitati ad accedere al portale, si potrà presentare richiesta in forma cartacea reperibile presso il Consolato Generale d'Italia nel cantone di riferimento. Tale procedura è da effettuare anche se provenienti da altri cantoni.

Conferma dell' iscrizione all'AIRE

Dal portale sarà possibile monitorare la propria iscrizione. A completamento del processo verrà emesso un certificato che riporterà la cancellazione dall'ultimo comune di residenza e l'iscrizione all'AIRE presso l'indirizzo svizzero comunicato.

Mancata iscrizione all'AIRE

I cittadini italiani non iscritti all'AIRE sono soggetti fiscali italiani e tenuti a dichiarare i redditi in Italia. In eventuale fase di accertamento dell'agenzia delle entrate italiana ed in mancanza dell'iscrizione all'AIRE sarà necessario dimostrare la permanenza all'estero. Il rischio della mancata iscrizione all'AIRE è quello di dover versare la differenza fra le imposte che si sarebbero dovute pagare in Italia sul reddito conseguito in Svizzera e quanto è stato versato in Svizzera.

PM Group è al vostro fianco per supportarvi nel processo e darvi indicazioni su come meglio procedere.

Michele Legoratto – michele.legoratto@kbfiduciaria.ch



L'IMPOSIZIONE DELLE CRIPTOVALUTE – AGGIORNAMENTI SULLA PRASSI NEL CANTON TICINO

Dopo aver commentato il primo documento di prassi pubblicato dall'autorità fiscale cantonale il 28 febbraio 2018, a cui sono seguiti un documento di lavoro del 27 agosto 2019 dell'AFC sulla tassazione delle criptovalute e le ICO/ITO e uno EXPERTSuisse sugli aspetti prettamente contabili, con il presente contributo si intende fornire un aggiornamento sintetico **sulla prassi fiscale adottata in Ticino per le persone fisiche e giuridiche**, secondo alcuni recenti interventi pubblicati da esponenti della divisione delle contribuzioni cantonale.

Per le **persone fisiche** il classico **investimento in criptovalute** è trattato alla stregua di altri investimenti finanziari, con l'esposizione del valore venale in franchi svizzeri al 31.12 nell'elenco titoli. Come documento giustificativo, in attesa di reporting più specifici, viene tutt'ora accettata una stampa del wallet o di un'estrazione della pagina web.

Con riferimento alla questione del *“quasi commercio professionale di titoli”* restano valide le considerazioni già riportate nei commenti precedenti, ovvero che i principi della circolare AFC n. 36 e della giurisprudenza del TF **sono applicabili anche nell'investimento in criptovalute**; i fattori che permettono di qualificare il comportamento del contribuente come gestione privata della sostanza, acconsentendo all'esenzione del capital gain realizzato, posso indicarsi cumulativamente come segue (i) *detenzione dell'investimento per lunga durata*, (ii) *ridotta frequenza di operazioni di compra-vendita*, (iii) *il reddito derivato è secondario rispetto alla fonte principale dei propri ricavi*, (iv) *non si opera in leva finanziaria e si evitano prodotti speculativi*.

In caso di riqualifica a *“commercio professionale”* è bene osservare che la perdita in capitale sarebbe deducibile.

Per le **persone giuridiche, in una circostanza di ICO/ITO**, le disponibilità finanziarie ottenute contro l'emissione di token sono un ricavo imponibile; è consentito però costituire un accantonamento pari ai ricavi prodotti dalla ICO (questo in ragione del fatto che la società si è impegnata a destinare il corrispettivo ricevuto per lo sviluppo del suo progetto, da presentare all'autorità consegnando il *“white paper”* ed un piano previsionale); tale accantonamento dovrà sciogliersi tramite l'accredito a conto economico man mano che i fondi verranno investiti secondo il progredire del progetto (entro un termine di 5 anni) mentre i costi generati dallo sviluppo regolarmente addebitati.

L'AFC **acconsente anche l'approccio segnalato da EXPERTSuisse** ovvero una contabilizzazione analoga a quella delle commesse a lungo termine. In estrema sintesi, un utile potrà essere registrato, se del caso, solo alla fine del progetto, posticipando dunque in risultati nel tempo. Da ultimo è importante segnalare come la società dovrà presentare alla fine del periodo fiscale l'inventario dettagliato dei token oltre che indicare l'assegnazione degli stessi; i token acquisiscono valore contabile solo nel momento in cui vengono ceduti. Ogni caso va esaminato e definito secondo le proprie peculiarità poiché dalle stesse ne derivano le definizioni contabili e le conseguenze fiscali.

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento, rispettivamente qualora vogliate impostare un ruling preventivo per il vostro progetto, da sottoporre all'autorità fiscale.

Marco Martini – marco.martini@pmconsulenze.ch



 [SHARE TO FACEBOOK](#)

 [SHARE TO TWITTER](#)

 [FORWARD EMAIL](#)

PM Consulenze SA
Viale S.Frascini 16, Lugano
Switzerland

